

CODICE CIVILE

Art. 317. Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. ⁽¹⁾

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo. ⁽²⁾

- (1) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, let. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, let. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.